

**ALLEGATO "A" AL N.92353 DI REPERTORIO
E AL N.38605 DI RACCOLTA**

S T A T U T O

CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI

S T A T U T O

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI**

**Art.1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**

E' costituita la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI come associazione non riconosciuta senza fine di lucro, con sede in Viterbo; potrà aprire sedi secondarie nell'ambito territoriale delle provincie di Viterbo e Rieti.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, a norma dell'art.3 dello Statuto della Confederazione stessa, conservando rispetto ad essa la propria autonomia economica e patrimoniale.

Essa costituisce inoltre la Federazione Regionale degli Agricoltori del Lazio, a norma dell'art.25 del predetto Statuto Confederale.

**Art.2
SCOPI**

La CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

A tale fine si propone:

A) di tutelare gli interessi e la professionalità dell'impresa agricola in ogni sua forma, nonché della proprietà e della conduzione agricola delle provincie di Viterbo e Rieti, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici d'interesse particolare per l'agricoltura delle provincie di Viterbo e Rieti, ad elaborare i criteri e a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di categoria e le

singole Sezioni di Prodotto;

B) di coordinare l'attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità d'indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art.2 comma secondo, dello statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere eseguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardano interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dalla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché agli effetti della sua validità lo ratifichi.

Del pari la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI deve ottenere la preventiva autorizzazione confederale per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.

Essa è tenuta, inoltre, a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni Nazionali di categoria, qualora nelle province non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

C) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola delle province, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo.

Per il conseguimento di tale attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive Confederali, studiare e proporre alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI eventuali accordi con Organizzazioni, Associazioni ed Enti economici interessati ai vari settori della produzione agricola delle province. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione.

D) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento di propri rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti, Organismi, Istituzioni o Commissioni, in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera A);

E) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore

agricolo;

F) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

G) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

H) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro personali interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

I) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni territoriali agricole ed extragricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria delle province;

L) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e l'informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

M) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura delle province, sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti all'elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

Art.2 bis REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI

Per la realizzazione degli scopi sopra enunciati, la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI si propone:

1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni o Confagricoltura della Regione per il tramite della Federazione Regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e definizione di problemi di carattere regionale, in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;

2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli Organi statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI DEI LORI OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art.3 ASSOCIATI

Possono aderire alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgano attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI di cui al titolo IV del presente Statuto.

Fanno parte della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI anche la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori e del Sindacato Nazionale Pensionati.

Aderisce alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI il Sindacato provinciale della Proprietà Fondiaria.

Possono inoltre aderire alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere, ivi compresi gli Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca e divulgazione in ambito agricolo.

L'attività dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni nazionali, nonché quelle delle Sezioni di Prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di Prodotto Nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, attraverso i suoi uffici e servizi.

Art.4 AMMISSIONE

L'agricoltore o il coltivatore diretto che intende aderire alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI in qualità di socio deve presentare domanda alla Presidenza della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI stessa, con la indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale.

Nel caso di domanda presentata da persona giuridica, oltre che dai dati presentati nel precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento. Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 3 comma quarto, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Sull'ammissione e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria e alle singole Sezioni di Prodotto delibera il Comitato di Presidenza della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

Qualora il Socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori produttivi avrà diritto ad essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e

Sezioni.

Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o a una Sezione che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Il socio ammesso verserà una quota d'iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata ogni anno dall'Assemblea.

Art.5 OBBLIGHI DEI SOCI

L'appartenenza alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, uniformare i propri comportamenti e quindi di osservare integralmente le norme del codice etico approvate dall'Associazione, nonché di versare il contributo associativo di cui all'art. 6.

L'impegno del socio dura tre anni ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo triennale, se, entro sei mesi dalla scadenza, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

E' fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dalla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo o di nessun effetto, e il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dalla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.

Egual provvedimento potrà essere preso, anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

Art.6 CONTRIBUTI

I singoli soci s'impegnano a corrispondere alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

E' facoltà della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.

I contributi sono fissati ogni anno dall'assemblea sulla base del bilancio della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

I Sindacati provinciali di categoria e le Sezioni provinciali di Prodotto potranno richiedere alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione di contributi deve avvenire a mezzo degli Organi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI ed alla partecipazione alla sua attività.

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.7 PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

A) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di Enti ed Organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;

B) per recesso allo scadere del termine previsto dal 2° comma dell'art.5;

C) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente statuto e per atto di indisciplina grave.

D) il mancato rispetto delle regole del Codice Etico verificate a seguito di un procedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Sulla perdita della qualità di socio delibera Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con voto di almeno tre quarti dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al quarto comma dell'art.3.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

Art.8
OBBLIGHI DELLA CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI VERSO LA
CONFEDERAZIONE E LA FEDERAZIONE REGIONALE.

L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo Statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento confederale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione;
- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazioni di particolare gravità e carenza.

Allorché la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrato e recare a queste pregiudizio, la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI indice un'assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

La CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari delle Federazioni Regionali ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dalla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI nei suoi confronti.

Art.9
INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELLA CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dalla Statuto confederale, il Presidente confederale propone la convocazione di un'assemblea straordinaria della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, perché esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale assemblea sarà presieduta dal Presidente confederale o da uno dei Vice Presidenti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle direttive confederali, il Comitato Direttivo della Confagricoltura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI:

- a) la sospensione delle prestazioni istituzionali o comunque dall'assistenza della Confederazione e della Federazione Regionale;
- b) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;
- c) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione.

Qualora nella CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI si verificano disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di queste sia investita la confederazione, il Presidente confederale su delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi o pericolose carenze nell'attività della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, il Presidente confederale, su delibera del Comitato Direttivo, nomina un Commissario il quale senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI durante il periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva confederale su richiesta motivata.

Nei casi di cui al comma precedente il Comitato Direttivo Confederale ha facoltà di decidere anche la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale.

Al Comitato Direttivo confederale sono riconosciuti i poteri di intermediazione - ed all'occorrenza di arbitrato ed intervento - nei confronti della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI. Contro le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri.

Nei casi di inadempienza degli obblighi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI:

- 1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 6 dello Statuto confederale;

- 2) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
- 3) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali, a norma dell'art. 6 del suddetto statuto;
- 4) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma degli artt. 6 e 7 dello statuto confederale.

Art.10
ELETTORATO PASSIVO

L'incarico di Presidente della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art.11
PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO ALLA CONFEDERAZIONE

La CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI perde la qualità di associato:

- a) per lo scioglimento della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI;
- b) per recesso;
- c) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello Statuto confederale.

In presenza delle condizioni di cui sopra è facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione Provinciale o Interprovinciale per gli scopi di cui al presente Statuto.

TITOLO III
ORGANI DELLA CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI

Art.12
ORGANI DELLA CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI

Sono organi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI:

- A) l'Assemblea Generale;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Comitato di Presidenza;
- D) il Presidente;

E) il Collegio dei Revisori dei Conti;

F) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere Soci della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI stessa.

Per le Assemblee che comportano modifiche dello statuto dovrà essere nominato segretario un notaio.

Art.13 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI è costituita da tutti i soci iscritti ad essa ed in regola con il pagamento della quota associativa degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso.

All'Assemblea partecipano anche i delegati delle Associazioni, degli Enti e delle Organizzazioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art.3, nel numero stabilito dai rispettivi accordi.

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso. Essi potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.

Ad una persona non possono essere affidate più di due deleghe.

Art.14 ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno non oltre il 30 aprile; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, o in seguito a deliberazioni del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza, o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta di due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di prodotto

Se due Sindacati di Categoria o quattro Sezioni di Prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta.

Chi chiede la convocazione della Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.

All'Assemblea Generale è invitato il Presidente Confederale il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art.15 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale spedito ai componenti di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e mediante affissione presso i locali e le sedi periferiche della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno della Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Art.16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per la nomina di persone che ha luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un Presidente e da due o più scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono anche essere presentate nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

Art.17 PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALE

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro 30 giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Art.18

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'eventuale nomina del Presidente Onorario;
- 2) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art. 19 lettera e);
- 3) l'elezione dei Proviviri;
- 4) la determinazione delle direttive generali dell'attività della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, nell'ambito ed in armonia con le direttive confederali;
- 5) l'approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- 6) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI e la nomina dei liquidatori;
- 7) la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
- 8) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.4, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;
- 9) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 7;
- 10) la nomina dei Revisori dei Conti e la eventuale determinazione del loro emolumento;
- 11) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;
- 13) l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali su proposta del Consiglio Direttivo;
- 14) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale.
- 15) approvare il Codice Etico.

Art.19 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) dal Presidente della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI;

- b) dai Vice presidenti della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI;
- c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di Categoria e della Sezione Provinciale dell'Anga, dell'Agriturist e del Sindacato Pensionati;
- d) dal Presidente di ciascuna Sezione di Prodotto;
- e) da undici consiglieri soci della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI eletti dall'Assemblea Generale, di cui 3 della provincia di Rieti;
- f) dal Past-President della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI;

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, i membri del Consiglio delle Camere di Commercio designati dalla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

Art.20 CONVOCAZIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, e in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o due Sezioni di prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso non minore di cinque giorni.

Art.21 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al consiglio Direttivo:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura delle province, seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- 2) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 3) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI;

- 4) ratificare gli statuti dei Sindacati Provinciali di categoria, i regolamenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto e le modifiche degli stessi;
- 5) proporre all'Assemblea l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali e determinare modalità e criteri per le elezioni dei delegati medesimi;
- 6) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI da presentare all'Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'art. 18 punto 5;
- 7) designare i componenti il Comitato di Presidenza di cui all'art. 22 del presente statuto;
- 8) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
- 9) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'art. 19 lettera e) subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
- 10) individuare i prodotti, i settori di produzione, i settori economici di rilevanza agricola ambientale e territoriale per i quali istituire le Sezioni Provinciali di prodotto;
- 11) designare i delegati a rappresentare la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI all'Assemblea della Federazione Regionale Agricoltori, nonché gli ulteriori componenti il Comitato Direttivo della Federazione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti alla CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI;
- 12) designare alla Federazione Regionale Agricoltori il rappresentante della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI al Comitato per i Problemi Organizzativi ed al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi delle aree economicamente svantaggiate;
- 13) nominare i componenti della Consulta di cui all'art. 29 del presente statuto;
- 14) proporre all'Assemblea i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, a norma dell'art. 6 del presente statuto;
- 15) proporre all'Assemblea la misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.4;
- 16) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art.3;
- 17) deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'art. 4 del presente Statuto.

- 18) approvare l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi;
- 19) approvare, su proposta del Presidente, assunzioni, promozioni e licenziamenti del personale direttivo;
- 20) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;
- 21) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.
- 22) fissare l'indirizzo della sede sociale all'interno del Comune di Viterbo e aprire sedi secondarie all'interno delle provincie di Viterbo e Rieti.
- 23) adottare il Codice Etico.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.22 COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da cinque componenti designati nel proprio seno dal Consiglio Direttivo.

Art.23 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- 1) collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio Direttivo;
- 3) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alla singole Sezioni di Prodotto, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- 4) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI da presentare per l'esame al Consiglio Direttivo;
- 5) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI;

6) predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;

7) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

Art.24

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

I vice presidenti sono in numero di tre, di cui uno della provincia di Rieti, e debbono appartenere a differenti Sindacati Provinciali di categoria e/o Sezioni Provinciali di Prodotto

I presidenti ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti, o, a parità di voti dal più anziano di età.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

Art.25

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI;
- 3) provvedere, dopo aver consultato preventivamente il Consiglio Direttivo, alle assunzioni, alle promozioni ed ai licenziamenti del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
- 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- 5) partecipare alla Assemblea Generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, giusto art.10 lettera e) dello Statuto Confederale;
- 6) partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di

Presidenza e del Consiglio Direttivo.

Art.26
PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli Organi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art.27
REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti effettivi partecipano con voto consultivo alle adunanze della Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Art.28
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI nomina un collegio di tre Probiviri i quali durano in carica tre anni.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto che dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti.

Art.29
CONSULTA DELLA PROVINCIA DI RIETI

E' istituita una Consulta dei soci le cui aziende ricadono in tutto o in parte nel territorio della

Provincia di Rieti. La Consulta è composta da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo della Confagricoltura Viterbo - Rieti.

I componenti della Consulta restano in carica per tre anni.

Sono di competenza della Consulta:

- lo studio e le proposte di soluzione dei problemi agricoli del territorio della provincia di Rieti;
- il mantenimento dei contatti e dei rapporti con tutti gli organismi locali politici, economici ed amministrativi, della Provincia di Rieti;
- la nomina di un coordinatore della Consulta.

Art.30

DELEGATI COMUNALI ED INTERCOMUNALI

Nei singoli Comuni, ove ciò si renda opportuno, l'Assemblea Generale potrà deliberare l'istituzione di Delegati comunali, rappresentanti dei soci che svolgono la loro attività nei comuni medesimi e dagli stessi eletti secondo modalità e criteri determinati dal Consiglio Direttivo.

Tale disposizione potrà essere applicata anche a livello intercomunale

I Delegati comunali ed intercomunali partecipano all'Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

I Delegati comunali e intercomunali durano in carica tre anni.

Art.31

DIREZIONE E PERSONALE DELLA CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI

L'attività della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI si esplica in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI:

- A) sovrintende a tutti i Servizi ed Uffici della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI e ne regola l'attività. Egli è di diritto capo del personale;
- B) applica le deliberazioni degli Organi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utile al conseguimento degli scopi statutari;
- C) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- D) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
- E) propone agli Organi competenti l'assunzione, la promozione e il licenziamento del personale;

F) firma congiuntamente al Presidente tutti gli atti, contratti, documenti della Confagricoltura VITERBO - RIETI, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli Organi competenti.

TITOLO IV SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI

Art.32 ORDINAMENTO

La CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle Autorità di governo, della Regione e delle altre Associazioni professionali.

La CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

- 1) Sindacato Provinciale della Conduzione in Economia che inquadra i conduttori in economia;
- 2) Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori che inquadra gli affittuari conduttori;
- 3) Sindacato Provinciale dell'Impresa Familiare Diretto Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
- 4) Sindacato Provinciale della Conduzione Associata che inquadra i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti in forma societaria.
- 5) Sindacato Provinciale Armentari e Pastori che inquadra gli allevatori ovini e caprini ed in particolare i pastori con allevamenti senza o con terreno insufficiente;
- 6) Sindacato Provinciale dei Proprietari con beni affittati (della Proprietà Fondiaria) che inquadra i proprietari concedenti in affitto;
- 7) Sindacato Provinciale Pensionati della Confagricoltura che inquadra i pensionati.
- 8) Associazione Provinciale tra Imprese Forestali Boschive e Piantagioni da Legno «Assoboschi» che inquadra le imprese forestali, boschive e di piantagioni da legno.

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

I Sindacati provinciali costituiscono, con i Sindacati delle stesse categorie professionali delle altre province, le Federazioni Nazionali di categoria previste dall'art.24 del vigente statuto confederale.

E' in facoltà del Sindacato Provinciale ricorrere al Consiglio Direttivo della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI o al Collegio dei Probiviri contro le direttive della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI ritenute non conformi agli interessi della categoria

rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Proibiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra i singoli Sindacati provinciali di categoria .

Art.33

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA

Ogni Sindacato Provinciale costituente la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI deve predisporre un proprio statuto che preveda, fra l'altro, i propri Organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo Statuto di ogni Sindacato deve essere adattato allo statuto della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI ed a quello della rispettiva Federazione Nazionale di categoria.

Lo Statuto deliberato dall'Assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

Art.34

ORGANI DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, la CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI si articola in Sezioni di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di Prodotto.

Art.35

SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI

Le Sezioni di Prodotto Provinciali, di cui all'art. 3, inquadrano i soci in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto eleggono il Presidente ed una o più Vice Presidenti.

Non potranno comunque essere eletti alla presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto fanno parte dell'Assemblea della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.

Le Sezioni Provinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti d'interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di Prodotto.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali sono componenti della assemblee indette dalle Sezioni Regionali di Prodotto.

TITOLO V PATRIMONIO - ENTRATE- BILANCI

Art.36 PATRIMONIO

Il patrimonio della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI è costituito :

- A) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI;
- B) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- C) dalle eccedenze dei bilanci annuali.

Art.37 ENTRATE

Le entrate della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI sono costituite:

- A) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea, nonché dalle quote di pertinenza della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI sui proventi a carattere nazionale, regionale o provinciale relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
- B) dagli interessi attivi delle rendite patrimoniali;
- C) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art.38 AMMINISTRAZIONE

Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art.39

BILANCI

Per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

TITOLO VI MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglimento DELLA CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI

Art.40 MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art.41 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. Essa devolgerà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.42

Sono riconosciuti, ai sensi dell'art.6 dello Statuto confederale, poteri di intermediazione e all'occorrenza di arbitrato e di intervento del Comitato Direttivo confederale, e in seconda istanza al Collegio dei Probiviri confederali, nei confronti della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre organizzazioni Confederatede.

Art.43

Fino alla costituzione degli Organi e all'elezione delle cariche della CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli Organi e le cariche in funzione dell'atto dell'approvazione di esso.

Art.44

Il presente Statuto, redatto nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e le eventuali modifiche, una volta approvato dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo confederale.

Art.45

E' in facoltà dell'Assemblea delegare con apposita delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al presente statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo, nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzarlo a quello confederale, giusto l'art.39 dello stesso statuto confederale.

Art. 46

Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.

Firmati: Giuseppe Ferdinando Chiarini, Luigi Orzi Notaio